



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 24 novembre 2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 27209/2017 R.G e vertente

TRA

[REDACTED] SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza G. Mazzini n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Favalli e dall'Avv. Paolo Zucchinali per procura in atti.

OPPONENTE

E

INPG-ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Faddili per procura in atti.

OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

LA **[REDACTED] spa** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4105/2017 emesso in data 31.05.2017 dal Tribunale del Lavoro di Roma per la complessiva somma di € 104.616,00, oltre somme aggiuntive maturate dal 27.10.2012 al saldo e spese di lite, chiedendo, in via principale, di dichiararlo, in tutto o in parte, nullo, illegittimo, inefficace e comunque invalido.

L'Inpgi si è invece costituito chiedendo in via principale di rigettare l'opposizione e di confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.



All'udienza del 24.11.2017 il giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha invitato le parti alla discussione e quindi, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con la lettura del dispositivo ed il successivo deposito nei 15 giorni della presente sentenza.

L'opponente ha contestato le pretese dell'Inpgi che si riferiscono alle posizioni dei giornalisti [REDACTED] (periodo 10/2007-08/2012) e [REDACTED] (11/2007-08 2012).

Dagli atti risulta infatti che in data 29 ottobre 2012 gli Ispettori di Vigilanza INPGI Claudia Vigo, Andrea Bonomi, Vincenzo Califano e Fabio Malvicini hanno redatto verbale di accertamento n. 51/2012, con il quale sono state contestate a [REDACTED] S.p.A., tra l'altro, alcune specifiche omissioni contributive in quanto la Società opponente avrebbe erroneamente qualificato come autonomi i rapporti di lavoro con alcuni propri collaboratori che, a dire Ispettori, avrebbero dovuto essere ricondotti a rapporti di lavoro subordinato ex art. 12 ccnlg (c.d. corrispondente di provincia).

In tutti i caso Finegil ha contestato il valore probatorio del verbale d'accertamento n. 51/2012 su cui le pretese si fondano e la stessa esistenza del rapporto di lavoro subordinato perché si sarebbe trattato di collaboratori autonomi come da contratti legittimamente stipulati, nonché la qualifica di corrispondente ex art. 12 CNLg; ha pure affermato che gli interessati iscritti all'albo dei pubblicisti non potrebbero svolgere attività di corrispondente di provincia, potendo al più operare quale corrispondenti in una redazione decentrata. Gli stessi non avrebbero neanche superato l'esame di Stato e non potrebbe essere riconosciuta loro la qualifica di redattori.

Si tratterebbe di una pluralità di contestazioni generiche e imprecise anche perché l'Inpgi non avrebbe precisato se le aree assegnate ai singoli giornalisti fossero oggetto di valida e adeguata manifestazione di volontà (formale o meno), non avrebbe precisato se le aree suddette fossero presidiate da altri giornalisti (collaboratori autonomi o dipendenti), non avrebbe dedotto che via stato conferimento di incarico di



responsabilità in ordine alle dette aree, non avrebbe fornito dati precisi, completi e documentati sulla popolazione delle predette aree che dovrebbe essere superiore a 50 mila ex art. 12 ccnlg e non avrebbe nemmeno chiarito, al di là di formule standard adottate dagli ispettori, come era disciplinato il rapporto negli aspetti operativi.

Non sarebbe stata dedotta alcuna specifica attività dei giornalisti svolta in redazione e non vi sarebbe alcuna prova del loro assoggettamento ad un vero potere gerarchico, direttivo e disciplinare, del resto anche impossibile rispetto al giornalista Grillo perchè a sua volta imprenditore "edicolante".

I collaboratori indicati nel decreto ingiuntivo opposto non sarebbero mai stati a disposizione della società tra una prestazione e l'altra, non avendo, tra l'altro, né una propria postazione di lavoro, né un computer aziendale, né una mail aziendale, né il telefono, né qualsiasi altro strumento aziendale a disposizione.

Si sarebbe trattato di collaboratori che, di volta in volta, proponevano la redazione di articoli, servizi ed informative ma solo al verificarsi di eventi degni di nota e che, quando non scrivevano, non erano a disposizione obbligatoria e vincolante della Società, essendo liberi di fare ciò che preferivano, prestando la propria attività a loro totale discrezione, senza vincolo né di orario né di presenza, senza soggezione al potere impositivo e/o gerarchico dell'editore, restando nella completa autonomia dei medesimi organizzare i tempi di intervento e di azione, per lo svolgimento degli incarichi, di volta in volta, proposti dai medesimi ed accettati dall'editore. La prestazione sarebbe stata eventuale: in mancanza di fatti di rilievo non vi sarebbe stata attività alcuna sicché il numero dei pezzi variava ed essi talora erano assenti, talora potevano essere un paio al giorno. Comunque questi presunti collaboratori non avrebbero mai dovuto giustificare le proprie assenze nemmeno in caso di malattia – né le avrebbero mai giustificate – anche se prolungate, e non erano tenuti a concordare le proprie presenze/assenze con i membri della redazione della testata, né avrebbero mai dovuto chiedere alcuna autorizzazione per usufruire di "ferie/permessi". Sarebbero stati del tutto liberi di scegliere come organizzare il proprio lavoro, senza alcuna interferenza da parte della Società e, non avendo alcun



obbligo di esclusiva, sarebbero stati liberi di collaborare anche con altre testate e non avrebbero avuto alcun obbligo di rimanere a disposizione della redazione per l'espletamento di altri incarichi, come peraltro espressamente concordato. Non avrebbero ricevuto alcuna direttiva vincolante e, in tale contesto, si sarebbero limitati a contattare la redazione per proporre o, talora, per ricevere dalla stessa, eventuali temi di interesse da trattare negli articoli e/o nei servizi e/o interviste per consegnare poi gli scritti una volta realizzati.

██████ non può negare che i giornalisti si occupassero della cronaca e dell'informazione in una certa zona ma precisa che si sarebbe trattato della cronaca e di eventi di rilevanza solo locale, relativa a comuni in un'area con meno di 50mila abitanti ex art. 12; tale area non sarebbe stata oggetto di intesa alcuna, prima o durante il rapporto, e sarebbe stata coperta anche da altri collaboratori o - all'occorrenza e per i casi più importanti e di rilievo non locale - da dipendenti che operavano presso la redazione.

I "collaboratori" non avrebbero mai dovuto osservare alcun orario e non sarebbero mai stati titolari, tanto meno in via esclusiva, di alcuna area geografica, rubrica o servizio.

In ogni caso si sarebbe trattato di prestazioni svolte in esecuzione di regolari contratti di collaborazione e il giudice, nel dubbio, dovrebbe attenersi alla formale qualificazione del rapporto che sarebbe anche conforme alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni dei 4 giornalisti.

Le dichiarazioni rese agli ispettori dai giornalisti coinvolti agli ispettori non avrebbero poi alcun valore stante la loro provenienza e sarebbero pure "generiche e irrilevanti, dacchè non toccano nemmeno i temi decisivi".

A tale ultimo proposito si osserva subito che le pretese dell'Inpgi si fondano, non solo sulle dichiarazioni dei 4 soggetti potenzialmente interessati ad un certo esito del giudizio, ma anche su quelle di soggetti terzi che erano spesso proprio i loro superiori gerarchici e comunque i soggetti con i quali ██████████ e ██████████ si relazionavano e che (in ogni caso): "*Quanto alle dichiarazioni delnella sentenza*



n. 3051 del 08/02/2011 questa Corte, in relazione ad una fattispecie in cui il lavoratore aveva già transatto la propria lite col datore di lavoro, ha anche affermato che nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile l'incapacità a testimoniare che l'articolo 246 cod. proc. civ. (come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del 2009) ricollega non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto. In ogni caso, correttamente la Corte territoriale ha utilizzato le dichiarazioni resevalutandole in connessione con l'ulteriore materiale probatorio" (così in motivazione Cass. n. 1256 del 25/1/2016).

E che la lettura dell'opposizione ne evidenzia però l'assoluta genericità e contraddittorietà non comprendendosi davvero come, alla luce del tipo di prestazioni documentalmente comprovate di questi giornalisti, avrebbe potuto "restare nella completa autonomia dei medesimi organizzare i tempi di intervento e di azione, per lo svolgimento degli incarichi, di volta in volta, proposti dai medesimi ed accettati dall'editore", ovvero questi collaboratori avrebbero potuto "essere liberi di fare ciò che preferivano".

Nè come questi presunti collaboratori avrebbero potuto provvedere alla redazione di articoli, alla realizzazione di servizi, alla ricerca di informative e notizie ecc che non fossero voluti e approvati dai responsabili della testata (Il [REDACTED] [REDACTED]), come tali certamente rispondenti alle variabili esigenze del giornale (che a loro volta dipendono anche dall'esistenza o meno di eventi più o meno degni di nota).

Tantomeno è dato comprendere quali sarebbero stati questi "anche prolungati" di assenza e malattia che i giornalisti non avrebbero dovuto giustificare rispetto a chi



rimaneva disponibile 6 giorni su 7 alla settimana per le più svariate esigenze dell'informazione locale.

La stessa opposizione sembra pure ignorare che si tratta appunto di corrispondenti ex art. 12 del CNLG e cioè di giornalisti che possono essere ritenuti subordinati anche se non hanno l'obbligo di esclusiva, non frequentano normalmente la redazione, non devono osservare alcun orario predeterminato e ricevono solo direttive di massima dal proprio datore di lavoro (v., per tutte, Cass. n. 6983/2004).

E, più in generale, proprio i principi che regolano la subordinazione del lavoro del giornalista.

Devono allora essere illustrati i principi generali della materia.

Com'è noto, la subordinazione nel lavoro giornalistico impone che il lavoratore rimanga a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione delle richieste *anche variabili* di quest'ultimo (Cass. n. 8260 del 28/7/95; Cass. n. 3272 del 27/3/98; Cass. n. 13778 del 7/11/2001; Cass. n. 4338 del 26/3/2002 ecc.).

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, nel lavoro giornalistico l'elemento della subordinazione risulta attenuato in ragione del carattere creativo della prestazione costituente l'oggetto del rapporto, che determina inevitabilmente una rilevante autonomia del prestatore nella relativa effettuazione.

Per questo genere di professioni di natura *intellettuale* non decisiva deve ritenersi, pertanto, la classica circostanza "indiziaria" dell'osservanza di un determinato orario "fisso", così come la costante presenza del giornalista in una redazione o Ufficio Stampa (Cass. n. 1024 del 9/2/96; Cass. n. 4338 del 26/3/2002, Cass. n. 1638/2004; Cass. n. 6983/2004; Cass. 14427/2004; Cass. n. 5878/2005; Cass. n.21591/2008; Cass. n. 8068/2009; Cass. n. 19681/2009; Cass. n. 4419/2012; Cass. n. 10332/2012; Cass. n. 19074/2012; Cass. n. 13408/2013, Cass. n. 9901/2015; Cass. n. 9681/2016 ecc.).

"La subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il



suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia" (v. Cass. 7-9-2006 n. 19231, Cass. 12-2-2008 n. 3320)" (così Cass. n. 1540 del 27/1/2016).

"Per l'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, quando l'elemento della subordinazione risulti attenuato, prevalendo i caratteri della collaborazione,.....non assume specifica rilevanza né la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse attività svolte dal datore di lavoro, e che impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. 16.5.2001 n. 6727).

"In via generale, è stato infatti affermato che nell'ambito di tale tipo di attività il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa: con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa (cfr. tra le altre, Cass. 7/10/2013 n. 22785, Cass. 6/3/2006, n. 4770, Cass. 9/4/2004, n. 6983)" (così, tra le più recenti, Cass. n. 10685 del 3/5/2017).

Quindi è di per sé irrilevante anche il fatto che il giornalista possa essere stato retribuito in forza di formali ricevute per prestazioni "professionali" o comunque a prestazione (vedi Cass. n. 1638/2004 e più di recente Cass. n. 3320/2008 e Cass. 12673/2016).

Ciò che rileva è piuttosto l'impegno "permanente" a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro (così Cass n. 3272/98) in presenza del



quale la subordinazione può essere esclusa solo nel caso in cui siano state convenute singole, ancorchè continuative, prestazioni in una sorta di successione di incarichi di tipo professionale.

In particolare, come già rilevato, la prova dell'esistenza di un orario fisso e dello svolgimento tutti i giorni delle prestazioni non è richiesta rispetto al rapporto del collaboratore fisso (per tutte: Cass. 28 luglio 1995 n. 8260; conf. da ultimo Cass. n. 26760 del 13/11/2017) e del corrispondente (Cass. 2556/84; Cass. n. 6983/2004 cit.).

Il corrispondente ex art. 12 del CNLG è infatti un giornalista operante in una località diversa da quella ove ha sede la redazione del giornale, privo quindi di un campo di attività specializzato, il quale mette quotidianamente a disposizione della redazione la propria attività finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie, sulla base delle direttive impartitegli per la scelta delle stesse, per le modalità attuative della prestazione e per i contatti con la redazione.

Anche senza essere inserito in redazioni decentrate o in uffici di corrispondenza.

Il giornalista corrispondente può essere ritenuto lavoratore subordinato anche se non riceve ordini specifici ed è libero di collaborare con altri giornali purchè sussista la continua dedizione funzionale al risultato perseguito dall'editore (Cass. 6983/2004 citata).

Sono sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro del corrispondente lo stabile incarico da parte del quotidiano con una retribuzione fissa mensile e accollo delle spese; la continuità delle prestazioni; i quasi quotidiani contatti telefonici con la direzione del giornale; lo stabile inserimento del giornalista nell'organizzazione aziendale, consistente nell'affidamento del datore di lavoro sulla permanenza della disponibilità del corrispondente, che assicura la tempestività dell'informazione in relazione ad avvenimenti rilevanti, ancorché il giornale non abbia in quei luoghi alcuna organizzazione; non rilevavano in senso contrario le circostanze che il lavoro possa essere svolto saltuariamente, con ampia autonomia e anche in assenza di ordini specifici, e che il giornalista presti la propria collaborazione anche per altri quotidiani e riviste, in quanto la disponibilità deve essere valutata nel senso di continua



dedizione funzionale al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore. In sintesi, l'Inpgi deve solo dimostrare questo impegno "permanente" e cioè che i giornalisti sono rimasti a disposizione della società opponente in funzione delle richieste, anche variabili, di quest'ultima.

E cioè che erano i soggetti su cui veniva fatto stabile affidamento per lo svolgimento della normale attività di informazione in una certa zona.

E tale circostanza è pacifica e non è, né avrebbe potuto essere, contestata.

L'opponente, al fine di superare la presunzione di subordinazione insita in tali circostanze, avrebbe dovuto allegare e provare, con idonee e ben più specifiche deduzioni, che invece si è trattato di singole, pur se continuative, prestazioni in una sorta di successione di incarichi di tipo professionale.

E cioè quelli che costituiscono, per contro, "indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione" come "la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari"(Cass. n. 13408/2013 citata).

Allegazioni specifiche e prove che invece mancano del tutto e che sono comunque smentite dalla documentazione prodotta dall'Inpgi prima che dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.

Si è già visto che [REDACTED], pur deducendo l'assenza dei requisiti della subordinazione, e pur invocando il valore del c.d. "nomen iuris" avendo stipulato con i giornalisti regolari contratti di collaborazione, non ha sollevato però alcuna specifica contestazione quanto al contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, limitandosi ad affermare che sarebbero "generiche e irrilevanti".

Dichiarazioni che, lo si ripete, non provengono solo dai 4 giornalisti della cui posizione contributiva si tratta.

Al contrario basta leggerle per rendersi conto che da queste si ricavano in modo univoco gli elementi idonei e sufficienti a dimostrare la subordinazione di un corrispondente.



Ciò consente di valorizzare il costante orientamento del giudice di legittimità per il quale, qualora dette dichiarazioni siano univoche (come nel caso in esame), il giudice può ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più ovè appunto il datore di lavoro non allegghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (per tutte: Cass. n. 10427/2014: "*In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non allegghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori").*

Il principio trova applicazione in particolare ove altri elementi probatori confermino la veridicità di simili dichiarazioni (Cass. n. 20711/2015; Cass. n. 9196/2014; Cass. n. 10226/2011; Cass. n. 16810/2010).

In altre parole, il principio trova senz'altro applicazione in presenza dei c.d. "elementi di riscontro obiettivo".



Esattamente come nel caso di specie alla luce delle produzioni documentali dell'Inpgi.

Passiamo quindi all'esame di queste dichiarazioni rese agli ispettori da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] (docc. 9 e segg. dell'Inpgi) che riferiscono peraltro la significativa circostanza di quasi identiche modalità di svolgimento delle prestazioni (il cui contenuto non è in realtà in contestazione) nello stesso periodo per tutti giornalisti.

Da queste dichiarazioni emerge inequivocabilmente che i 4 giornalisti hanno operato nel periodo per cui è causa come unici corrispondenti a tempo pieno del territorio assegnato, incaricati di seguire tutte le notizie ad esso relative (cronaca bianca e nera, amministrativa, manifestazioni culturali, spettacoli ed eventi sportivi ecc.).

E soprattutto che gli stessi fornivano questa stabile copertura dell'informazione in una certa zona geografica in risposta ad una precisa esigenza del datore di lavoro risultando disponibili a garantire appunto la copertura e la tempestività dell'informazione, con cadenza peraltro pressoché quotidiana, in un dato territorio privo di redazione.

E questo è tutto ciò che rileva ai fini della subordinazione di un corrispondente, essendo irrilevante la mancata dimostrazione del suo stabile inserimento all'interno della redazione e la mancata titolarità di una rubrica/servizio, ovvero la mancanza di un formale provvedimento di assegnazione ad una determinata zona da parte della Testata.

E risultando priva di fondamento l'opinione dell'opponente per la quale tale qualifica contrattuale spetterebbe solo a coloro che coprono aree con popolazione di almeno 50 mila abitanti (la semplice lettura dell'art. 12 del CNLG consente agevolmente di comprendere che questo dato quantitativo, lungi dall'integrare un requisito per il riconoscimento della qualifica di corrispondente, serve solo ai fini della individuazione delle fasce di minimi retributivi e dei relativi criteri e quindi della



quantificazione della retribuzione spettante ai corrispondenti, v., in senso conforme, Trib. di Roma sent. n. 3556/2015, doc. n. 7 dell'INPGI).

Dalle stesse dichiarazioni emergono chiaramente le specifiche zone assegnate ai giornalisti, essendo stato [REDAZIONE] (giornalista praticante dal 31.1.2006 e professionista dal 22.1.2008) lo stabile referente per la cronaca dei Comuni dell'Alto Friuli (una decina, tra i quali quello di Tarvisio) e il Comune di Tavagnacco facendo riferimento alla redazione di Udine; [REDAZIONE] (giornalista pubblicitista dal 1989 di cui non rileva nemmeno la presunta attività di edicolante, non avendo peraltro il corrispondente alcun obbligo di esclusiva) per la zona della Carnia facendo ugualmente riferimento alla redazione di Udine; [REDAZIONE] (giornalista pubblicitista dal 31.7.2007) per la zona pedemontana e collinare della Provincia di Udine (che comprende i comuni di Gemona e S. Daniele); [REDAZIONE] (pubblicista dal 5.11.2007, praticante dal 21.10.2010 e professionista dal 6.12.2012) per una zona comprensiva del Comune di Cividale del Friuli (che ha più di diecimila abitanti) e di altri 14 comuni minori, sempre facendo riferimento alla redazione di Udine.

Del resto [REDAZIONE] pur allegando genericamente che in quelle stesse zone avrebbe utilizzato altri collaboratori e persino non meglio precisati dipendenti che operavano presso la redazione, non documenta in alcun modo tale circostanza, nè indica alcuna specifica attività tipica del corrispondente svolta da questi soggetti "altri".

Le attività, in sé incontestate, erano sempre le stesse, trattandosi di giornalisti che si occupavano della ricerca di materiale e notizie, della cronaca anche sportiva (specie [REDAZIONE] [REDAZIONE]) e realizzavano servizi, interviste ed articoli tenendosi costantemente a contatto con la redazione, partecipavano a conferenze ed eventi informativi di vario genere ecc, ricevendo dai referenti redazionali direttive anche per ciò che concerne la lunghezza degli articoli e dei pezzi che dovevano inviare in redazione, verificando con i medesimi le eventuali correzioni e modifiche.

I contatti con i referenti erano costanti e quotidiani e non avrebbe potuto essere diversamente considerando il numero e la cadenza degli articoli e servizi realizzati documentalmente comprovati.



Ciò che soprattutto rileva è che i 4 giornalisti rimanevano stabilmente a disposizione della redazione con un impegno a tempo pieno proprio al fine di assicurare la stabile copertura informativa della rispettiva zona.

La documentazione prodotta dall'Inpgi conferma in modo inequivocabile la veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori dimostrando (dichiarazioni di [redatto] e cioè il capo servizio del settore Provincia, [redatto] [redatto] (redattore ordinario), [redatto] [redatto] (redattore della redazione di Udine nel settore Provincia), [redatto] [redatto] (capo servizio nel settore Provincia) nonché dello stesso giornalista) che A [redatto] [redatto] ha partecipato nel periodo contestato a numerosi e anche rilevanti eventi sportivi, seguendo anche il Giro D'Italia negli anni 2007, 2009 e 2011 e provvedendo all'invio quasi quotidiano di articoli, ciò che esclude in radice che possa avere mai rifiutato gli incarichi che gli venivano proposti (doc. 07 del fascicolo monitorio); che (dichiarazioni di [redatto], [redatto] C [redatto], [redatto] [redatto] (altro capo servizio) e [redatto] oltre che dello stesso giornalista), che [redatto] [redatto] (il presunto "edicolante") provvedeva analogamente alla redazione di una media di tre articoli e/o servizi al giorno che poi inviava quotidianamente in redazione, occupandosi dei più disparati eventi del vasto territorio della Carnia e garantendo una disponibilità costante e quotidiana al giornale (doc. n. 11); che [redatto] C [redatto] (dichiarazioni di [redatto], [redatto] [redatto] [redatto], [redatto], [redatto] e [redatto] nonché della diretta interessata, dalle quali si evince pure che la stessa svolgeva attività di coordinamento della redazione centrale di Udine, settore Provincia, con cui teneva contatti quotidiani, sia telefonici che via e-mail ed era regolarmente accreditata come giornalista del [redatto] [redatto] in numerose occasioni ed eventi) realizzava una media di circa 6 articoli al giorno che inviava a sua volta quotidianamente in redazione (doc. n. 13 della fase monitoria); che [redatto] (dichiarazioni di [redatto], [redatto] [redatto], B [redatto] i e della stessa giornalista) realizzava una media tra i 5 e i 7 servizi al giorno che analogamente inviava quotidianamente in redazione svolgendo le sue prestazioni nella zona assegnatale con analoghe modalità (doc. n. 15 della fase monitoria).



Gli atti parlano da soli e dimostrano che per tutti non si è trattato affatto di “singoli e distinti incarichi” ma della stabile messa a disposizione delle energie lavorative dei giornalisti in funzione degli interessi del giornale.

Infatti: *Tale vincolo è ricavabile da vari indici quali.....anche il numero degli articoli prodotti (che esclude ragionevolmente la disponibilità verso altri incarichi, deponendo per l'esclusività della prestazione)...* (Cass. n.9339/2013).

E ciò è quanto basta non essendo necessaria, come si è visto, la dimostrazione dell'osservanza di un orario fisso o della stabile frequentazione della redazione.

In questo quadro non condivisibili e irrilevanti sono le contestazioni dell'opponente secondo la quale le prestazioni sarebbero state caratterizzate da una assoluta autonomia e comunque non vi sarebbe la prova dell'assoggettamento dei giornalisti, nemmeno tenuti a giustificare ritardi e assenze e che avrebbero svolto contemporaneamente altre attività lavorative, ad un vero potere direttivo e disciplinare.

Va infatti ricordato che l'autonomia tecnico professionale nello svolgimento delle mansioni, la flessibilità dell'orario di lavoro e la mancanza di sanzioni disciplinari non escludono affatto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato in base all'art. 2094 cod. civ (Cass. n. 21646 del 9 ottobre 2006).

Inoltre la presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto della prestazione, l'organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore di lavoro, nonché la prestazione dell'attività lavorativa nei locali di quest'ultimo e l'assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo carattere “indicativo” per il solo fatto che il lavoro venga reso non tutti i giorni o per poche ore durante la giornata, dato che il rapporto di lavoro subordinato può ben coesistere con altre attività lavorative o di studio (Cass. n. 9152 del 6/7/2001; Cass. n. 20659 del 25/10/2005; Cass n. 5495 del 14 marzo 2006; Cass. n. 21031 del 1/8/2008).

In effetti, anche al di fuori del settore giornalistico, ai fini della qualificazione del rapporto, non è possibile discriminare tra chi lavora un certo numero di ore e chi ne



lavora di più e tra chi lavora principalmente da casa o sul luogo dell'evento e chi è più regolarmente presente in redazione.

La differenza può riguardare in questi casi solo la misura del trattamento percepito e comunque nel caso di specie si è trattato di un impegno costante e a tempo pieno, come attestato dagli articoli e servizi realizzati e dalle dichiarazioni rese agli ispettori. Né il mancato esercizio del potere disciplinare costituisce un argomento significativo per escludere la natura subordinata del rapporto posto che la sua manifestazione non si esaurisce nel momento sanzionatorio di una condotta inadempiente, ma è direttamente funzionale al potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori di produzione e, come tale, si atteggia quale elemento concorrente per desumere la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 5508/2004).

Infatti l'esercizio del potere disciplinare è solo eventuale e rileva solo se risultano dedotti dal datore di lavoro specifici casi in cui, ricorrendone i presupposti (ossia essendosi verificata un'infrazione), non sia stato esercitato (Cass. n. 4280 del 1.3.2005; v. anche Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012, Cass. n. 16835 del 5.7.2013 e Cass. n. 4856 del 28.2.2014).

Ma nel caso di specie non sono stati dedotti rispetto ai giornalisti coinvolti eventuali inadempimenti o disservizi.

Anche la circostanza che gli stessi giornalisti avrebbe potuto assentarsi liberamente senza fornire alcuna giustificazione, anche in caso di malattia, circostanza che non si comprende come e quando si sarebbe verificata, e non avrebbero dovuto chiedere l'autorizzazione per usufruire di ferie e permessi, non esclude affatto, a sua volta, la natura subordinata del rapporto, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte (v., ad es. Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012).

I quali giornalisti non erano affatto (né avrebbero potuto essere) "liberi e autonomi", essendo tenuti a rispettare proprio "prescrizioni conformative della prestazioni" e dovendo rimanere a disposizione al fine di assicurare il corretto funzionamento delle prestazioni richieste e la gestione dei compiti assegnati loro dai superiori gerarchici nella rispettiva zona.



E in ciò consiste appunto la subordinazione del corrispondente ai sensi dell'art. 12 del CNLG.

Oltretutto autonomia, di per sè, non significa niente.

Anzi l'autonomia è in realtà connaturata al tipo di prestazione (anche del giornalista) e non escludè affatto la subordinazione (Cass. n. 9853 del 6/7/2002).

Perchè: *"l'autonomia è caratteristica proprio dell' attività professionale anche quando si svolge in regime di subordinazione"* (v. anche, tra le numerose altre, Cass. S.U. n. 379/1999 e Cass. n. 2370/1998).

Mentre la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente appunto alle concrete modalità di esecuzione del rapporto (Cass. n. 7931 del 9/6/2000; Cass. n. 3200 del 5/3/2001; Cass. 4682 del 2/4/2002; Cass. n. 3001 del 1/3/2002; Cass. n. 16805 del 27/11/2002; Cass. n. 9892 dell'11 maggio 2005; Cass. n. 11952 dell'8/6/2005; Cass n. 22129 del 16/10/2006; Cass. n. 5826 del 13/3/2007; Cass. n. 21591 del 13/8/2008; Cass. n. 13858 del 15/6/2009; Cass. n. 23638 del 22/11/2010; Cass. n. 215 del 8/1/2013, Cass. n. 18476 del 1/9/2014; Cass. n. 9224 del 7/5/2015 ecc.).

Perché, nel caso di specie, si è in presenza di un caso addirittura scolastico di utilizzazione di contratti di collaborazione per far fronte alle stabili e permanenti esigenze di un giornale in sede locale.

Non a caso, con specifico riferimento al lavoro giornalistico, la Suprema Corte ha affermato che: *"In tale quadro di riferimento, il dato rappresentato dalla volontà delle parti, espressa nel contratto di lavoro, assume rilevanza (indiziaria, in quanto, sulla base del principio di effettività, può diventare decisivo il modo di svolgimento in concreto del rapporto, ove si discosti dalle previsioni contrattuali) solo laddove abbia ad oggetto la concreta determinazione delle caratteristiche modali delle prestazioni, in rapporto agli eventuali poteri di conformazione delle stesse da parte del datore di lavoro, mentre non assume alcun rilievo significativo la mera qualificazione ad opera delle parti - in ipotesi in termini di autonomia - di*



prestazioni che oggettivamente abbiano le caratteristiche del lavoro subordinato. Alla stregua delle note pronunce della Corte Costituzionale del 29 marzo 1993 n. 121 e del 31 marzo 1994 n. 115, non sarebbe infatti "consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'Ordinamento, e a maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore autorizzare le parti ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'inapplicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato" (Cass. n. 21591/2008).

Quanto poi alla presunta impossibilità di attribuire ai pubblicisti la qualifica di redattori si osserva che, come si è visto, nel caso in esame si tratta di corrispondenti ex art. 12 del CNLG e non di redattori ordinari ex art. 1 del medesimo contratto e che comunque i pubblicisti possono svolgere in regime di subordinazione il lavoro a tempo pieno al pari dei giornalisti professionisti, risultando inconferente il richiamo di Finegil alla sentenza n. 9339/2013 che non si riferisce (né potrebbe riferirsi) al rapporto previdenziale per cui è causa.

E' vero che nella sentenza si afferma: *Sulla questione, del resto, la giurisprudenza della Corte si è espressa in modo univoco, nel ritenere che l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato giornalistico, finalizzato alla iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, e, pertanto, non può sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti di cui all'articolo 33 della citata legge. Ne consegue che l'attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista espletata di fatto da soggetto non iscritto nell'elenco dei professionisti è sanzionata con la nullità del contratto (cfr. ex ceteris Cass. 16 ottobre 1986, n. 6070; id. 21 maggio 2002 n. 7461; 6 marzo 2006 n. 4770; 29 dicembre 2006, n. 27608)*".



Ma questo significa che il giornalista non può chiedere, ad esempio, la tutela prevista dall'art. 18 legge n. 300/70 (*"In tal modo, per l'articolo 2126 c.c., questa attività è produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; fra gli effetti fatti salvi dalla citata norma, nell'ipotesi di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro nullo, non rientra il diritto di continuare a svolgere la prestazione, nè il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 21 maggio 2002, n. 7461; id. 5 aprile 2005, n. 7016; 6 marzo 2006, n. 4770; 7 settembre 2006, n. 19231; 29 dicembre 2006, n. 27608; 17 giugno 2008, n. 16383)"*) e non certo che non devono essere versati i contributi in relazione all'attività concretamente svolta dal pubblicista.

Avendo l'art. 76 della legge n. 388/2000 esteso anche ai pubblicisti, svolgenti attività giornalistica, la contribuzione INPGI, che pertanto è legittimata a riscuoterla, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (v., per tutte, Cass. n. 9047/2016).

■ ha svolto poi domande subordinate di cui è difficile comprendere il senso non avendo spiegato nemmeno per quale ragione dovrebbe essere applicato il comma 18 dell'art. 116 della legge n. 388/2000, legge che comunque non è direttamente applicabile all'Inpgi nella sua interezza.

Infatti: *"Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, che ha superato il precedente orientamento ermeneutico ed alla quale questo Collegio intende prestare adesione (cfr. Cass. 12210/11; Cass. n. 1233/13), in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del Decreto Legislativo n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla Legge n. 388 del 2000, articolo 116, non si applica automaticamente, poichè l'istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall'articolo 2 citato D.Lgs.), ha il potere di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto articolo 116 e di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del Decreto Legislativo n. 509, articolo 3, comma 7 -, pur*



avendo l'Istituto l'obbligo, alla stregua della predetta Legge n. 388 del 2000, articolo 76, di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive"(Cass. n 2424 del 8/2/2016).

Ancora: "in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, privatizzato ai sensi del Decreto Legislativo n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, articolo 116 non si applica automaticamente, poichè l'Istituto, per assicurare l'equilibrio dl proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto articolo 116) - deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del Decreto Legislativo n. 509, articolo 3, comma 7 (L. n. 140 del 1997, articolo 4, comma 6-bis) - pur avendo il medesimo Istituto l'obbligo, alla stregua della predetta L. n. 388 del 2000, articolo 76 di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive (in senso analogo Cass. lav. n. 838 del 19/01/2016, secondo cui la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, articolo 116 non si applica automaticamente poiche' l'INPGI, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma della L. n. 388 del 2000, articolo 76 di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicchè il nuovo regime sanzionatorio e' inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto" (Cass. n. 12673 del 20/6/2016).

Né risulta fondata l'eccezione di prescrizione risultando dagli atti (doc. n. 2 dell'Inpgi) che il verbale ispettivo n. 51/2012 è stato notificato (per il valore ai fini



interruttivi di detta notifica, v., tra le molte relative all'Inpgi, Cass. n. 9047 del 5.5.2016) alla [REDACTED] spa il 31.10.2012 (come dimostrato anche dal ricorso presentato dalla società all'INPGI ed al CRRL il successivo 18.12.2012 è evidente che la notifica non può essere avvenuta avvenuta il 24.12.2012, come erroneamente indicato nella decisione del CRRL) e che il termine per il versamento dei contributi scade il giorno 16 del mese successivo la maturazione degli stessi (per cui i contributi del mese di ottobre 2007 sono scaduti il 16 novembre).

Infine risultano del tutto generiche e infondate le contestazioni ai conteggi ed in particolare alle sanzioni, correttamente calcolate sulla base delle varie delibere dell'Inpgi (doc. n. 22 dell'opposto), rispetto alle quali va solo ricordato (v. Cass. 2464/2014) che si deve applicare proprio il regime dell'evasione contributiva.

Per le esposte ragioni l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato, anche nella parte relativa alle spese

Infine è necessario ricordare che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza (compresa la prima), è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronuncia della sentenza; né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).

Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).

Le spese, liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 in base all'ammontare delle somme dovute all'Inpgi, per le ragioni esposte, vanno poste a carico dell'opponente.

P.Q.M.

Respinge l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto (n. 4105/2017);



Sentenza n. 9672/2017 pubbl. il 29/11/2017
RG n. 27209/2017

condanna la società opponente a rifondere all'Inpgi le spese del giudizio di
opposizione liquidate in € 5800,00 oltre iva e cpa.

Roma 24-11-2017

Il Giudice
Umberto Buonassisi

